

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3964/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3965/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3966/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3967/88 della Commissione, del 19 dicembre 1988, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 7
- Regolamento (CEE) n. 3968/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3686/88 e (CEE) n. 3803/88 relativi alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine all'intervento 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3969/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni per la conversione nelle monete nazionali degli aiuti espressi in ecu, destinati ad incentivare il ritiro degli arativi dalla produzione agricola** 11
- Regolamento (CEE) n. 3970/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2685/88 che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1988/1989 nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3971/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i contingenti applicabili nel 1989 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi** 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3972/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1989 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine	17
* Regolamento (CEE) n. 3973/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che stabilisce la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989	19
* Regolamento (CEE) n. 3974/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	21
* Regolamento (CEE) n. 3975/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi	23
Regolamento (CEE) n. 3976/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	24
Regolamento (CEE) n. 3977/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	27
Regolamento (CEE) n. 3978/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che rettifica il regolamento n. 3683/88 che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	28
Regolamento (CEE) n. 3979/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88	29
Regolamento (CEE) n. 3980/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	31
Regolamento (CEE) n. 3981/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	35

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri

88/633/CECA, CEE, Euratom :

* Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri delle Comunità europee, dell'8 dicembre 1988, relativa alla nomina dei membri della Commissione delle Comunità europee	38
---	-----------

88/634/CECA, CEE, Euratom :

* Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri delle Comunità europee, dell'8 dicembre 1988, recante nomina del presidente della Commissione delle Comunità europee	39
---	-----------

Commissione

88/635/CEE :

* Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1988, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/223, Transocean Marine Paint Association)	40
--	-----------

(segue in 3ª pagina di copertina)

88/636/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1988, che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri** 45
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3825/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, recante la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione applicabile a partire dal 1° gennaio 1989 (GU n. L 341 del 12. 12. 1988)** 46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3964/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 dicembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	1,10	128,43
0712 90 19	1,10	128,43
1001 10 10	31,98	184,94 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	31,98	184,94 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	128,09
1001 90 99	0,00	128,09
1002 00 00	35,82	114,93 ⁽⁶⁾
1003 00 10	29,59	123,27
1003 00 90	29,59	123,27
1004 00 10	85,40	74,17
1004 00 90	85,40	74,17
1005 10 90	1,10	128,43 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1005 90 00	1,10	128,43 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1007 00 90	24,28	137,74 ⁽⁶⁾
1008 10 00	29,59	42,96
1008 20 00	29,59	117,21 ⁽⁶⁾
1008 30 00	29,59	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	29,59	0,00
1101 00 00	0,41	193,17
1102 10 00	63,20	174,75
1103 11 10	62,89	299,97
1103 11 90	0,72	207,72

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3965/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 dicembre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	<i>(ECU/t)</i>			
	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	5,18	5,18	5,18
1001 90 99	0	5,18	5,18	5,18
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	3,73	3,73	3,73
1004 00 90	0	3,73	3,73	3,73
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	7,26	7,26	7,26

B. Malto

Codice NC	<i>(ECU/t)</i>				
	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	9,22	9,22	9,22	9,22
1107 10 19	0	6,89	6,89	6,89	6,89
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3966/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre

misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2951/88⁽¹⁰⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/88⁽¹²⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha instaurato, a partire dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata », che soddisfa contemporaneamente le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio esterno della Comunità e si sostituisce alla nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950; che, di conseguenza, è opportuno indicare i numeri tariffari applicabili ai sensi della nomenclatura combinata pertinente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁶⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 28.⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

gato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'alle-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (ECU/100 kg)
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 3501 della nomenclatura combinata b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 62,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	112,06
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 442/84, n. 2409/86, (CEE) n. 570/88, (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 1932/81 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nella sottovoce 2106 90 99, della nomenclatura combinata aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	— 197,00 185,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 3967/88 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1988****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3806/87 del Consiglio⁽³⁾, e il regolamento (CEE) n. 930/88 del Consiglio⁽⁴⁾, che ripartiscono tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia, prevedono dei contingenti di aringhe per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque della divisione CIEM III d (acque svedesi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a

partire del 2 dicembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque della divisione CIEM III d (acque svedesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1988.

La pesca dell'aringa nelle acque della divisione CIEM III d (acque svedesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3968/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3686/88 e (CEE) n. 3803/88 relativi alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3686/88 della Commissione⁽³⁾, prevede la vendita a prezzi fissati forfetariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi di intervento; che per evitare ulteriori ammassi di tali carni, i quantitativi messi in vendita nell'ambito di detto regolamento dovrebbero essere modificati adeguando al tempo stesso i relativi prezzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3803/88 della Commissione⁽⁴⁾ contiene le disposizioni per la vendita a prezzi fissati forfetariamente in anticipo di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità;

considerando che per evitare l'ammasso supplementare di talune carni bovine, si devono aumentare i quantitativi messi in vendita nel quadro del regolamento già menzionato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3686/88 è modificato come segue:

1. Il secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
« — Fino a 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento francese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988 ».
2. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3803/88 è modificato come segue:

1. Il quarto comma dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:
« — Fino a 400 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° aprile 1988 ».
2. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
« — Fino a 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1988 ».
3. L'allegato I è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 321 del 26. 11. 1988, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 335 del 7. 12. 1988, pag. 9.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

* ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ecus por tonelada ⁽¹⁾(²) — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾(²) — Verkauf-
spreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾(²) — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο ⁽¹⁾(²)
— Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾(²) — Prix de vente exprimés en écus par
tonne ⁽¹⁾(²) — Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata ⁽¹⁾(²) — Verkooprijzen uitgedrukt in
Ecu per ton ⁽¹⁾(²) — Preço de venda expresso em ecus por tonelada ⁽¹⁾(²)

1. DANMARK	<i>Kategori A</i>	<i>Kategori C</i>
Filet med entrecôte og tyndsteg	3 900	3 900
2. FRANCE	<i>Catégorie A</i>	<i>Catégorie C</i>
Filet	8 000	8 000
3. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Kategorie A</i>	<i>Kategorie C</i>
Dünnung	1 450	1 450
4. UNITED KINGDOM		<i>Category C</i>
Fillets		9 500

(¹) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

(²) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(³) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(⁴) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(⁵) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(⁶) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(⁷) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(⁸) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(⁹) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

(¹⁰) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(¹¹) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(¹²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(¹³) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(¹⁴) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(¹⁵) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(¹⁶) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(¹⁷) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(¹⁸) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

« ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Salgspris (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Verkaufspreis (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Τιμές πώλησεως (Ecu/100 kg) ⁽¹⁾ Selling prices (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Prix de vente (écus/100 kg) ⁽¹⁾ Prezzi di vendita (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) ⁽¹⁾ Preço de venda (ECU/100 kg) ⁽¹⁾
---	--	--	--

a) Carne sin deshuesar — Ikke udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποσσεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

Ireland	— Forequarters, from: Category C, class U, R, O	500	120,00
Italia	— Quarti anteriori provenienti da: Categoria A, classe U, R, O	1 000	100,00
United Kingdom	— Forequarters, from: Category C, class U, R, O	400	120,00
Nederland	— Voorvoeten, afkomstig van: categorie A, klasse R	1 000	120,00
France	— Quartiers avant, provenant de: catégories A et C, classes U, R, O	500	120,00

b) Carne deshuesada⁽²⁾ — Udbenet kød⁽²⁾ — Fleisch ohne Knochen⁽²⁾ — Αποσσεωμένο κρέας⁽²⁾ — Boned beef⁽²⁾ — Viande désossée⁽²⁾ — Carni senza osso⁽²⁾ — Vlees zonder been⁽²⁾ — Carne desossada⁽²⁾

France	— Catégorie A / Catégorie C: Caisse A	500	175,00
United Kingdom	— Category C, class U, R, O: Thin flanks Flanks (Plate) Striploin flank	345 1 025 65	120,00 120,00 90,00
Danmark	— Kategori A / Kategori C: Bryst og slag	600	140,00
Italia	— Categoria A: Pancia Petto	100 100	110,00 125,00
Ireland	— Category C, class U, R, O: Forequarters Briskets	100 100	160,00 140,00

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención, estos precios se ajustarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽²⁾ I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽³⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽⁴⁾ Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽⁵⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽⁶⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽⁷⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽⁸⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽⁹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁰⁾ Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

⁽¹¹⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽¹²⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

⁽¹³⁾ Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

⁽¹⁴⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽¹⁵⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

⁽¹⁶⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽¹⁷⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

⁽¹⁸⁾ Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3969/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che stabilisce le condizioni per la conversione nelle monete nazionali degli aiuti espressi in ecu, destinati ad incentivare il ritiro degli arativi dalla produzione agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3765/88 ⁽⁶⁾, sono fissati i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978 ⁽⁷⁾, ha fissato, per gli aiuti istituiti da atti riguardanti la politica comune delle strutture agrarie e indicati in ecu, la scelta dei tassi di conversione da determinare, sempreché questi aiuti siano finanziati esclusivamente del FEAOG, sezione orientamento; che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85, la partecipazione finanziaria della Comunità agli aiuti previsti dagli articoli 1 bis e 26, paragrafo 2, proviene sia dalla sezione garanzia che dalla sezione orientamento del FEAOG; che al fine di poter applicare una sola e identica base di calcolo per tutti gli aiuti riconosciuti imputabili durante un anno civile, occorre prevedere per tali aiuti un unico fatto generatore e precisare i

tassi di conversione agricoli applicabili per la conversione nelle monete nazionali di questi aiuti indicati in ecu;

considerando che è opportuno adottare a tal fine le stesse regole applicate per la conversione nelle monete nazionali degli aiuti a finalità strutturale finanziati dalla Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 1 bis e 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 si effettua mediante i tassi di conversione agricoli:

- in vigore il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale viene decisa la concessione dell'aiuto, e
- che vengono determinati nel quadro della politica comune delle strutture agrarie e che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 sotto la rubrica « importi non legati alla fissazione dei prezzi » o, ove mancasse, sotto la rubrica « tutti gli altri prodotti ».

Se conformemente alla normativa comunitaria il versamento dell'aiuto è scaglionato in vari anni e se il tasso di conversione agricolo di una moneta in vigore alla data di erogazione subisce in seguito una svalutazione, le rate sono fissate in base al rispettivo tasso di conversione agricolo in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui deve essere pagata la rata dell'aiuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 330 del 2. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3970/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2685/88 che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1988/1989 nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del riso a seguito dell'adesione della Spagna ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1 dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione sono uguali alla differenza tra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per quanto concerne il risone, il regolamento (CEE) n. 468/86 prevede la possibilità di correggere tale differenza per garantire la comparabilità dei prodotti presi in considerazione;

considerando che, per garantire tale comparabilità, è necessario diminuire la differenza tra il prezzo d'intervento comunitario ed il prezzo spagnolo di 3 ECU/t per il risone; che questa diminuzione scaturisce dalla differenza per questa campagna tra i risi spagnoli ed il riso comunitario di qualità tipo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*L'allegato del regolamento (CEE) n. 2685/88 della Commissione, del 30 agosto 1988, che fissa gli importi compensativi adesione applicabile nel settore del riso per la campagna 1988/1989 nonché i coefficienti applicabili a taluni prodotti trasformati ⁽²⁾, rettificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2832/88 ⁽³⁾, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 240 del 31. 8. 1988, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 255 del 15. 9. 1988, pag. 14.

ALLEGATO

« ALLEGATO

(ECU/t)

Codice NC	Coefficiente	Importo compensativo adesione
1006 10 21		37,94
1006 10 23		37,94
1006 10 25		37,94
1006 10 27		37,94
1006 10 92		37,94
1006 10 94		37,94
1006 10 96		37,94
1006 10 98		37,94
1006 20 11		47,43
1006 20 13		47,43
1006 20 15		47,43
1006 20 17		47,43
1006 20 92		47,43
1006 20 94		47,43
1006 20 96		47,43
1006 20 98		47,43
1006 30 21		57,46
1006 30 23		64,12
1006 30 25		64,12
1006 30 27		64,12
1006 30 42		57,46
1006 30 44		64,12
1006 30 46		64,12
1006 30 48		64,12
1006 30 61		61,20
1006 30 63		68,74
1006 30 65		68,74
1006 30 67		68,74
1006 30 92		61,20
1006 30 94		68,74
1006 30 96		68,74
1006 30 98		68,74
1006 40 00	—	16,83
1102 30 00	1,06	17,84
1103 14 00	1,06	17,84
1103 29 50	1,06	17,84
1104 19 91	1,80	30,29
1108 19 10	1,52	16,46

REGOLAMENTO (CEE) N. 3971/88 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1988****che fissa i contingenti applicabili nel 1989 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 3,considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione⁽³⁾; che i contingenti nel 1988 sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3961/87 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che occorre fissare i contingenti applicabili nel 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato IIF del regolamento (CEE) n. 491/86 applicabili, nel 1989, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati dall'allegato del presente regolamento.

2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 162 dell'1. 8. 1986, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 36.

ALLEGATO

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1989
1	0102 90	— Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi)	425
2	0201 10 0201 20	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate	644
3	0201 30	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	
4	0202 10 0202 20	— Carni di animali della specie bovina congelate, non disossate	
5	0202 30	— Carni di animali della specie bovina congelate, disossate	5 761
6	0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99	— Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	
7	0210 20 10	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	
8	0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3972/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

**che fissa i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1989
nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore
delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare agli articoli 83 e 84, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che le modalità comuni di applicazione dell'MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88; che il massimale indicativo e il quantitativo obiettivo applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, nonché le modalità particolari di applicazione del regime MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3960/87 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che occorre stabilire il massimale indicativo, il rispettivo tasso di progressione ed il quantitativo obiettivo applicabili nel 1989 e modificare, alla luce dell'esperienza acquisita, alcune delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3960/87, in particolare quelle relative alla presentazione e all'impiego dei titoli; che per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1989 i massimali indicativi nonché i quantitativi obiettivo che possono essere importati in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 figurano in allegato.

2. Il tasso di progressione del massimale indicativo è pari al 25 %.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 33.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 chilogrammi di carne non disossata corrispondono a 77 chilogrammi di carne disossata.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/86:

- le domande di titolo MCS possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun periodo di due mesi;
- i titoli MCS sono rilasciati il ventunesimo giorno di ciascun periodo di due mesi.

Articolo 4

1. Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che al momento della presentazione della domanda esercita da almeno dodici mesi un'attività nell'ambito degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra gli Stati membri o con paesi terzi, debitamente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e non presenterà domande relative al medesimo regime MCS in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda.

Articolo 5

1. I titoli MCS possono essere richiesti per i prodotti contemplati:

- in uno dei codici della nomenclatura combinata indicati nell'allegato;
- oppure in uno dei gruppi di codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato.

2. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivati dai titoli MCS non sono trasmissibili.

Articolo 6

Per ciascuno dei quantitativi obiettivo figuranti in allegato, la somma dei quantitativi chiesti nei titoli MCS da uno stesso operatore nel corso di uno stesso periodo di due mesi non può superare il 20 % del rispettivo quantitativo.

Articolo 7

Nel corso del primo semestre di ogni anno, il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati i titoli MCS con frequenza bimensile ammonta al 30 % dei quantitativi obiettivo indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Il titolo MCS istituito in virtù degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 è valido 90 giorni per tutti i prodotti figuranti in allegato a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/86.

Articolo 9

La cauzione relativa ai titoli MCS è pari a:

— 5 ECU/capo per i bovini vivi e a

— 4 ECU/100 kg per tutti gli altri prodotti figuranti in allegato.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3960/87 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo	Quantitativo obiettivo
1	0102 90	— Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi)	51 350	17 078
2	0201 10 0201 20	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate		
3	0201 30	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate disossate (in tonnellate equivalente peso carcasce)	8 050	2 846
4	0202 10 0202 20	— Carni di animali della specie bovina congelate, non disossate		
5	0202 30	— Carni di animali della specie bovina congelate, disossate		
6	0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99	— Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate		
7	0210 20 10	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate		
8	0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie disossate (in tonnellate equivalente peso carcasce)	23 054,5	23 054,5

REGOLAMENTO (CEE) N. 3973/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che stabilisce la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili alle importazioni di conserve di funghi coltivati ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3179/88 ⁽⁵⁾, dispone che il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 viene ripartito fra gli Stati membri per anno civile; che tale ripartizione può essere sottoposta a revisione in base

al dati relativi ai quantitativi per i quali sono rilasciati titoli d'importazione al 30 giugno dell'anno considerato;

considerando che occorre prevedere la ripartizione fra gli Stati membri per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989; che per evitare discontinuità nel commercio con un paese terzo senza che il volume globale sia già esaurito, occorre introdurre anche una riserva per ogni Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito, per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, come segue:

(peso netto in tonnellate)

Paese importatore \ Paese di origine	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri	Riserva
Belgio/Lussemburgo	268	—	48	—	—	10
Danimarca	855	20	—	—	—	30
R. f. di Germania	25 926	2 960	1 839	433	1 431	185
Grecia	15	5	137	—	17	5
Francia	7	—	16	—	2	5
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	25	—	17	5
Paesi Bassi	71	15	68	—	8	5
Regno Unito	130	—	168	—	—	10
Spagna	3	—	5	—	—	5
Portogallo	—	—	—	1	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 8.

2. Per i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, imputati sulla riserva, gli Stati membri precisano alla Commissione il paese d'origine dei prodotti oggetto di tali titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3974/88 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1988
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Zeolite artificiale di tipo «y» presentata sotto forma di «pellets» con un tenore in peso di sodio, espresso in ossido di sodio, non superiore a 11 %. Questo prodotto è utilizzato per la fabbricazione di catalizzatori.	3823 90 20	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 20. Questo prodotto è considerato come uno scambiatore di ioni (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata, codice NC 3823 90 20).
2. Miscuglio di sale di potassio dell'acido clavulamico (DCI) (50 % in peso) e di cellulosa cristallina, destinato ad essere incorporato in medicinali a base di antibiotici.	3823 90 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 91. Il prodotto in questione non corrisponde alle disposizioni della nota 1, lettera f) del capitolo 29. Trattasi di un preparato intermedio che non presenta le caratteristiche dei prodotti farmaceutici di cui al capitolo 30. Esso rientra tra i prodotti considerati nella seconda parte del testo del codice NC 3823.
3. Policarbonato tetrabromo (bisfenolo A) di peso molecolare medio di 3 000.	3907 40 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3, lettera c) del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3907 e 3907 40 00.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3975/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3998/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1835/87⁽⁴⁾ ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il

luppolo importato da taluni paesi terzi e ha approvato l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza;

considerando che da allora l'Unione Sovietica si è impegnata a rispettare i requisiti previsti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti da esso derivati e ha designato un nuovo servizio per il rilascio degli attestati di equivalenza; che è quindi opportuno riconoscere tali certificati come equivalenti a quelli comunitari e ammettere l'immissione in libera pratica dei prodotti da essi scortati; che occorre completare in tal senso l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 sono inserite le seguenti diciture per il paese di origine « Unione Sovietica »:

Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati	Designazione delle merci	Codice NC
« 2. Hopfenbauinstitut Leninstr., 289 Zitomir 26 2007 Unione Sovietica	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina: Succhi ed estratti vegetali di luppolo:	1210 1302 13 00 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 dell'1. 7. 1987, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3976/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 28 novembre 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 28 novembre 1988, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 28 novembre 1988, l'importo del premio è fissato a 75,957 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 28 novembre 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 28 novembre 1988

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	35,700	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	75,957	0
0204 21 00	75,957	0
0204 50 11		0
0204 22 10	53,170	
0204 22 30	83,553	
0204 22 50	98,744	
0204 22 90	98,744	
0204 23 00	138,242	
0204 30 00	56,968	
0204 41 00	56,968	
0204 42 10	39,878	
0204 42 30	62,665	
0204 42 50	74,058	
0204 42 90	74,058	
0204 43 00	103,682	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	98,744	
0210 90 19	138,242	
1602 90 71 :		
— non disossate	98,744	
— disossate	138,242	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3977/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/88 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3898/88⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione per i limoni freschi originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, por-

rebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/71 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁸⁾, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3820/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 337 dell'8. 12. 1988, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 43.⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3978/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che rettifica il regolamento n. 3683/88 che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2312/88 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3683/88 ⁽⁴⁾;

considerando che è stato riscontrato un errore in detto regolamento e che è pertanto necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3683/88, a fronte del codice NC 0201 20 19 per la colonna « Altri paesi terzi l'ammontare di « 230,300 » è sostituito da quello di « 239,300 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 83.⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 26. 11. 1988, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3979/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3421/88 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3421/88 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la terza gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	61,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	65,50
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	17,00
1510 00 90 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3980/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	0
1001 10 90 000	04	21,00 (?)
	07	22,00
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	05	58,00
	07	22,00
	06	65,00
	02	20,00
	08	66,50
1002 00 00 000	06	65,00
	02	20,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	05	65,00
	07	22,00
	02	20,00
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	97,00
1101 00 00 120	01	97,00
1101 00 00 130	01	89,00
1101 00 00 150	01	79,00
1101 00 00 170	01	69,00
1101 00 00 180	01	59,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	97,00
1102 10 00 200	01	97,00
1102 10 00 300	01	97,00
1102 10 00 500	01	97,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	04	235,00
	02	200,00
1103 11 10 200	04	235,00
	02	189,00
1103 11 10 500	01	169,00
1103 11 10 900	01	159,00
1103 11 90 100	01	97,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Algeria,
- 05 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 06 la zona II b),
- 07 Polonia,
- 08 Repubblica popolare cinese.

(²) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3981/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della

necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		12	1	2	3	4	5	6
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	02	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
	03	0	+ 3,00	+ 3,00	+ 3,00	0	- 30,00	- 30,00
	04	0	+ 4,50	+ 4,50	+ 4,50	0	0	0
	06	0	+ 4,50	- 30,00	- 30,00	- 30,00	0	0
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1003 00 90 000	02	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
	03	0	+ 3,00	+ 3,00	+ 3,00	0	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 200	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 500	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 900	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto e le isole Canarie,

04 l'Unione Sovietica,

05 l'Algeria,

06 la Repubblica popolare cinese.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI**

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

dell'8 dicembre 1988

relativa alla nomina dei membri della Commissione delle Comunità europee

(88/633/CECA, CEE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare gli articoli 10 e 11,

DECIDONO:

Articolo unico

Sono stati nominati membri della Commissione delle Comunità europee, per il periodo dal 6 gennaio 1989 al 5 gennaio 1993 compreso:

il signor F.H.J.J. Andriessen	il signor Abel Matutes
il dottore Martin Bangemann	l'onorevole Bruce Millan
l'onorevole Leon Brittan QC	il signor Filippo Maria Pandolfi
il signor Antonio Cardoso e Cunha	la signora Vasso Papandreou
il signor Henning Christophersen	il signor Carlo Ripa di Meana
il signor Jacques Delors	il signor Peter M. Schmidhuber
il signor Jean Dondelinger	la signora Christiane Scrivener
il signor Ray MacSharry	il signor Karel Van Miert
il signor Manuel Marín González	

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1988.

Il Presidente

C. LYBEROPOULOS

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

dell'8 dicembre 1988

recante nomina del presidente della Commissione delle Comunità europee

(88/634/CECA, CEE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14,

vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee dell'8 dicembre 1988, recante nomina dei membri della Commissione,

DECIDONO :

Articolo unico

Il sig. Jacques Delors è nominato presidente della Commissione delle Comunità europee per il periodo dal 6 gennaio 1989 al 5 gennaio 1991 compreso.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1988.

Il Presidente

C. LYBEROPOULOS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1988

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/223, Transocean Marine Paint Association)

(I testi in lingua olandese e inglese sono i soli facenti fede)

(88/635/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la decisione 67/454/CEE⁽²⁾ con la quale la Commissione ha concesso un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato alla Transocean Marine Paint Association, valida fino al 31 dicembre 1972,

vista la decisione 74/16/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata dalla decisione 75/649/CEE⁽⁴⁾, che proroga l'esenzione fino al 31 dicembre 1978,

vista la decisione 80/184/CEE della Commissione⁽⁵⁾ che proroga l'esenzione fino al 31 dicembre 1986,

vista la domanda di ulteriore proroga presentata il 7 gennaio 1988,

visto il contenuto della domanda di proroga pubblicato⁽⁶⁾ a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17;

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

- (1) La Transocean Marine Paint Association (« Transocean ») è un'associazione di imprese di media gran-

dezza produttrici di pitture per navi, costituita nel 1959 allo scopo di creare, grazie alla produzione di pitture in base ad un'identica formula, alla distribuzione ed alla pubblicità sotto il medesimo marchio di fabbrica, una rete mondiale di commercializzazione e di assistenza tecnica in modo da migliorare le possibilità di concorrenza nei riguardi di altri produttori molto più grandi di pitture per navi.

- (2) Sono attualmente membri effettivi dell'associazione le seguenti imprese (in ordine cronologico di adesione):

F.A.C. van der Linden GmbH & Co., Germania,
 Pacific Products, Inc., Filippine,
 Veneziani Zonca Vernici SpA, Italia,
 Durmus Yasar & Sons, Turchia,
 Pars-Pamchal Chemical Co., Iran,
 Copalin S.A., Grecia,
 Toa Paint Co. Ltd, Giappone,
 Healing Industries Ltd, Nuova Zelanda,
 YCee Marine Supplies Ltd, Hong Kong,
 Colorin S.A., Argentina,
 Ind. de Pint. Adolfo Stierling, Cile,
 Technoquimica S.A., Perù,
 Copalin Paint Factory, Egitto,
 Healing Industries Pty. Ltd, Australia,
 Asian Paints (S.P.) Ltd, Figi,
 Techno-Quimica S.A., Brasile,
 Epiglass (S) Pte. Ltd, Singapore,
 Transocean Iberica S.A., Spagna,
 Vapocure Taiwan Ltd, Taiwan,
 Fab. de Tintas Marilina S.A., Portogallo,
 Kossan Chemical Ltd, Malaysia,
 National Paints Factories Co., Emirati arabi uniti,
 Neo-Shine Varnishes, India.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 163 del 20. 7. 1967, pag. 10.

(3) GU n. L 19 del 23. 1. 1974, pag. 18.

(4) GU n. L 286 del 5. 11. 1975, pag. 24.

(5) GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 73.

(6) GU n. C 113 del 29. 4. 1988, pag. 4.

- (3) Varie società sono recedute dalla Transocean. In particolare, l'associazione non ha attualmente membri negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito. Il volume totale delle vendite dei membri e affiliati alla Transocean è passato da 15 milioni di litri nel 1978 a 8 milioni di litri nel 1986 e rappresenta circa il [...] %⁽¹⁾ del mercato mondiale. Le quote di mercato dei singoli membri nell'ambito della CEE vanno da una percentuale trascurabile in alcuni paesi al [...] % in altri. La quota di mercato complessiva dell'associazione nella CEE è attualmente inferiore al [...] %. Dopo l'ultima decisione di rinnovo dell'esenzione, nel 1979, la struttura del mercato non ha registrato mutamenti di rilievo. I membri attualmente appartenenti all'associazione detengono approssimativamente la stessa quota di mercato che nel 1979. Sottoposta agli effetti, ancora percepibili, della stagnazione, la struttura concorrenziale dell'industria è rimasta sostanzialmente inalterata.
- (4) I concorrenti principali della Transocean sono international Marine Coatings, Hempel, Jotun, Sigma Coatings, Chogoka e Berger Paints. Questi concorrenti sono più importanti della Transocean sia globalmente sia sui singoli mercati.
- (5) La presente domanda di proroga dell'esenzione, concessa la prima volta con decisione 67/454/CEE, riguarda l'atto costitutivo dell'associazione e tre accordi supplementari modificati nel 1987. La struttura generale dell'associazione è ancora quella descritta nella decisione del 27 giugno 1967.
- (6) Le modifiche dell'atto costitutivo dell'associazione e dei tre accordi supplementari mirano principalmente a migliorare la protezione dei marchi di fabbrica e del know-how della Transocean. A norma del nuovo atto costitutivo i marchi devono essere depositati dall'ufficio centrale amministrativo dell'associazione e ciascun membro e affiliato otterrà una licenza in conformità di un modello tipo (articolo 9, paragrafo 1). I marchi saranno proprietà dell'associazione (articolo 9, paragrafo 3). Ciascun membro o affiliato deve farsi carico delle azioni intese a reprimere la contraffazione dei marchi nel paese ad esso assegnato (articolo 9, paragrafo 4). La natura dell'esclusiva territoriale conferita a ciascun membro o affiliato è ora espressamente definita allo scopo di impedire le vendite attive al di fuori dei territori assegnati (articolo 5, paragrafo 1). Le vendite passive non sono vietate.
- un membro forniva servizi ad un altro membro. Tale compenso è stato ora eliminato.
- (7) Le altre modifiche all'atto costitutivo dell'associazione sono di natura puramente formale. Il precedente atto costitutivo dell'associazione e lo statuto sono stati fusi in un unico documento per evitare le ripetizioni. A parte le modifiche indicate, sostanzialmente l'atto costitutivo è rimasto invariato.
- (8) Sono stati notificati altresì tre accordi supplementari, vale a dire l'accordo di adesione, l'accordo di affiliazione e l'accordo di licenza. Tali accordi sono tutti nuovi e definiscono le relazioni tra la Transocean e i suoi membri e affiliati e tra i membri e gli affiliati stessi.
- (9) L'accordo di adesione definisce i diritti e gli obblighi di ciascun membro in relazione alla Transocean. Le condizioni dell'accordo sono conformi a quelle dell'atto costitutivo. Il membro ha il diritto di fabbricare i prodotti, di utilizzare il know-how e i marchi, ma soltanto in relazione a determinati prodotti (articolo 2). Le vendite attive al di fuori del territorio del membro sono vietate (articolo 3) e a ciascun membro è assegnata un'esclusiva territoriale. Se un membro apporta miglioramenti ai prodotti deve informarne la Transocean e se tali miglioramenti non possono essere utilizzati indipendentemente dal know-how o dai brevetti della Transocean, deve porre gratuitamente tali informazioni a disposizione degli altri membri ed affiliati (articolo 5). Se il miglioramento può essere utilizzato indipendentemente, il membro deve offrirlo alla Transocean e ai suoi membri sulla base di una licenza e di un canone convenuto per un periodo ragionevole (articolo 5). Ciascun membro si impegna a tener segreto tutto il know-how, anche dopo la scadenza dell'accordo (articolo 6). Alla Transocean incombe in via prioritaria la brevetazione dei marchi e ciascun membro deve registrarsi come utilizzatore nel suo rispettivo territorio (articolo 7).

Il precedente atto costitutivo dell'associazione prevedeva il pagamento di un compenso quando

Ciascun membro è tenuto a fare i passi necessari per prevenire violazioni relative al know-how e al marchio agendo eventualmente in giustizia a sue spese nei confronti del responsabile sul suo territorio. In caso contrario la Transocean può agire contro il responsabile della violazione a spese del membro stesso (articolo 8). Il trasferimento, il conferimento o l'alienazione dei diritti del membro sono vietati, tranne nel caso di conclusione di un accordo tipo di licenza con un affiliato come sotto descritto. Comunque il diritto di stipulare un accordo di licenza è subordinato al consenso della Transocean (articolo 9). I nuovi membri sono tenuti a corrispondere una tassa di ammissione per coprire i costi sostenuti dalla Transocean per la loro adesione (articolo 10). Ciascun membro deve poi pagare un canone annuale (articolo 11). Ciascun

(¹) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari.

membro è tenuto altresì a pagare a Transocean un contributo individuale non periodico per il rimborso delle spese sostenute in relazione all'acquisizione e alla conservazione del know-how (articolo 12). L'accordo di adesione è automaticamente risolto se il membro cessa di appartenere alla Transocean (articolo 13). Alla risoluzione il membro cessa di avere il diritto di usare i marchi e il know-how (articolo 14).

- (10) L'accordo di affiliazione stabilisce i diritti e gli obblighi degli affiliati. Lo statuto di affiliato è diverso da quello di membro in quanto il primo non può trasferire, conferire i suoi diritti o concedere sublicenze a norma dell'atto costitutivo dell'associazione (articolo 4) e non paga una tassa di adesione ma un contributo annuo alla Transocean (articolo 7). Sotto gli altri punti di vista l'accordo di affiliazione è sostanzialmente analogo all'accordo di adesione sopra descritto. Un'ulteriore differenza dello statuto di affiliato consiste nel fatto che questi è tenuto a concludere un accordo di licenza del tipo di quello notificato.
- (11) L'accordo di licenza è stipulato tra l'affiliato da una parte e Transocean e un membro dall'altra. Con esso questi ultimi trasferiscono all'affiliato il know-how e i marchi. L'accordo di licenza è sostanzialmente simile all'accordo di adesione, salvo il fatto che l'affiliato al termine di ogni trimestre è tenuto a corrispondere, al membro che concede la licenza, un canone commisurato al fatturato netto di tutti i prodotti venduti dall'affiliato stesso (articolo 7).
- (12) Non sono pervenute obiezioni da terzi in seguito alla pubblicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

- (13) Gli accordi notificati devono essere considerati nel loro insieme e non separatamente. Trattasi di accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 e soggetti alla sua disciplina in quanto restrittivi della concorrenza e conclusi fra concorrenti attuali o potenziali. Essi obbligano i membri dell'associazione a concentrare i loro sforzi nel campo della produzione e della distribuzione nell'ambito del territorio concesso e limitano la possibilità di espandere attivamente le loro attività sui territori concessi ad altri membri. Ai membri è inoltre preclusa la possibilità di partecipare ad un'analogha organizzazione relativa alle pitture per navi. Considerando che vari membri sono presenti sul mercato comune, gli accordi sono probabilmente atti ad incidere sul commercio fra Stati membri.
- (14) L'esenzione concessa dalla Commissione può essere prorogata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17 in quanto le condizioni prescritte dall'articolo 85, paragrafo 3 sono tuttora soddisfatte. L'uso in comune e il coordinamento delle reti di distribuzione delle singole imprese aderenti è un mezzo ragionevole e del resto necessario per allargare la gamma di beni offerti, migliorare le strutture di vendita nell'industria delle pitture per navi e promuovere un'intensa concorrenza con i grandi produttori di pitture per navi. Il persistere nel corso degli anni della rete di vendita e di assistenza predisposta per le pitture Transocean ha accresciuto la disponibilità dei prodotti con conseguente beneficio dei consumatori.
- (15) Le restrizioni della concorrenza derivanti dall'attuale versione dell'atto costitutivo dell'associazione Transocean, dell'accordo di adesione, dell'accordo di affiliazione, dell'accordo di licenza sono indispensabili per raggiungere detti obiettivi. La tutela territoriale prevista non è assoluta in quanto sono permesse le vendite passive al di fuori del territorio assegnato; non è dovuta alcuna commissione nel caso di vendite al di fuori del territorio di un membro o di un affiliato. Il pagamento della tassa di ammissione, del canone annuale e del contributo non periodico da parte dei membri alla Transocean rappresenta il rimborso a quest'ultima delle spese sostenute per gestire l'associazione e per l'acquisizione e la conservazione del know-how. Anche le clausole relative ai miglioramenti sono indispensabili per un'applicazione uniforme dei progressi fatti nel settore delle pitture per navi nella Transocean.
- (16) Una quota inferiore al [...] % di un mercato sul quale operano fornitori di prodotti analoghi che hanno dimensioni maggiori e maggiore potere di mercato non conferisce il potere di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
- (17) L'esperienza tratta della precedente decisione 80/184/CEE ha dimostrato che gli obblighi imposti nella medesima consentivano alla Commissione di valutare gli effetti della cooperazione tra i membri di Transocean su un mercato in rapida evoluzione per quanto riguarda la compatibilità con le regole di concorrenza previste nel trattato.
- (18) La dichiarazione di esenzione dovrebbe quindi essere prorogata per 11 anni fino al 31 dicembre 1998 con i medesimi obblighi contenuti nella decisione 80/184/CEE,

HÀ ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La dichiarazione di esenzione conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, adottata dalla Commissione con decisioni 67/454/CEE, 74/16/CEE e 80/184/CEE relativamente all'accordo del 1° gennaio 1959 che costituisce La Transocean Marine Paint Association è prorogata dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1998 nella sua versione modificata ultimamente nel 1987.

Articolo 2

La presente decisione è subordinata ai seguenti obblighi :

1. Deve essere data immediata comunicazione alla Commissione :

- a) di tutte le modifiche o aggiunte apportate agli accordi ;
- b) di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione e di tutte le decisioni arbitrali adottate in base alle disposizioni restrittive contenute nell'accordo, in particolare negli articoli 5 e 9 ;
- c) di tutti i mutamenti che intervengono nella composizione dell'associazione ;
- d) di tutti i legami ed ogni variazione di tali legami, presenti o futuri, consistenti in partecipazioni finanziarie che interessino una quota pari o superiore al 25 % del capitale azionario o in interpenetrazioni di dirigenza o di gestione :
 - aa) tra membri della Transocean, o
 - bb) fra un membro della Transocean e qualsiasi altra impresa nel settore delle pitture, a condizione che in quest'ultimo caso l'impresa non associata operi direttamente o indirettamente nel settore delle pitture nel territorio comunitario, vale a dire che svolga un'attività in uno o più Stati membri per proprio conto, tramite un'impresa affiliata o in cooperazione con altre imprese.

2. Ogni anno deve essere presentata dall'associazione alla Commissione una relazione sulle sue attività e in particolare sui miglioramenti realizzati nella produzione e nella vendita delle pitture per navi.

Articolo 3

La Transocean Marine Paint Association, rappresentata dal suo segretario generale W.G. van Aalst, Mathenesserlaan 300, 3021 HV Rotterdam, Paesi Bassi e le seguenti imprese associate sono destinatarie della presente decisione :

F.A.C. van der Linden GmbH & Co.
Fritz Reuter Straße 32
PO Box 1208
2153 Hamburg-Neu Wulmstorf
Germany

Copalin SA
16 Salaminias Street
11855 Athens
Greece

Veneziani Zonca Vernici SpA
Via Malaspina 8
PO Box 550
34147 Trieste
Italy

Transocean Ibérica SA
Ctra. de Balis, Km. 1
(Paracuellos del Jarama)
PO Box 62058
Madrid 28080
Spain

Fabrica de Tintas Marilina SA
Rue Infante D. Henrique 421
P.O. Box
4436 Rio Tinto (Porto)
Portugal

Pacific Products, Inc.
6th Fl., Insular Life Building
Ayala Avenue, Makati
P.O. Box 406
Metro Manila,
Philippines

Healing Industries Pty. Ltd
27 Leslie Street
Lakemba, NSW 2195
Australia

Asian Paints (S.P.) Ltd
7-9-11 Ruve Place
Tavakubu
P.O. Box 694
Lautoka
Fiji

YCee Marine Supplies Ltd
1102 Winfull Commercial Bldg
174 Wing Lok Street
Hong Kong

Toa Paint Co. Ltd
Head Office
1-29, 2-chome, Dojima-Hama
Kita-Ku
Osaka 530
Japan

Healing Industries Ltd
686 Rosebank Road, Avondale
Private Bag, Rosebank
Auckland 7
New Zealand

Epiglass (S) Pte. Ltd
22, Tuas Avenue 8
Singapore 2263
Rep. of Singapore

Vapocure Taiwan Ltd
Room 808, 8f-6
No 147, Chien Kuo Road, Sec. 2
Taipei
Taiwan

A.P.C. Industries Co., Ltd
2469/8-9 Petchburi Road Ext.
Bangkok 10310
Thailand

Copalin Paint Factory
1st El Madabegh Street
Wardian

PO Box 348
Alexandria
Egypt

Pars-Pamchal Chemical Co.
Mirzaye Shirazi Ave
15th Street Nr 12
P.O. Box 13145-1331
Tehran 13
Iran

Durmus Yasar & Sons
Sanayi Cadd. No 37
Bornova P.O. Box 594
Izmir
Turkey

Colorin S.A.
Juramento 5853
1605-Munro-FGB
P.O. Box 11
Buenos Aires
Argentina

Tecno-Quimica S.A.
Rod. Presidente Dutra 2254/km2
Rio de Janeiro RJ
Brazil

Industria de Pinturas
Adolfo Stierling Ltda.
Av. La Divisa 0359 — Lo Espejo
C. de San Bernardo
Chile

Technoquimica S.A.
Pista a la Atarjeo 1152
El Agostino
P.O. Box 2678
Lima 100
Perú

Kossan Chemical Industries
Lot 16632
51/4 Mile, Jalan Meru
41050 Kelang
Malaysia

National Paints Factories Co.
P.O. Box 5822
Sharjah
United Arab Emirates

Neo-Shine Varnishes
Veera Land Development Corp.
Off. Veera Desai Road
Andheri West
Bombay
India.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1988.

Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1988

che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/636/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1, 2 e 5,

considerando che, con la decisione 80/776/CEE⁽²⁾, modificata dalla decisione 80/920/CEE⁽³⁾, la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC ex 0803 00 10, originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli ACP⁽⁴⁾, e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la sorveglianza sopraindicata è stata prorogata fino al 31 dicembre 1988 con la decisione 88/21/CEE della Commissione⁽⁵⁾; che il governo del Regno Unito ha presentato una domanda per essere autorizzato a mantenere la sorveglianza fino al 31 dicembre 1989;

considerando che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare la decisione 80/776/CEE persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale che il Regno Unito deve applicare nei confronti delle banane fresche originarie di

taluni paesi terzi per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;

considerando che in tali condizioni si deve autorizzare il Regno Unito a prorogare la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione 80/776/CEE, modificata dalla decisione 80/920/CEE, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 4. 10. 1980, pag. 19.

⁽⁴⁾ Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana, USA e Venezuela.

⁽⁵⁾ GU n. L 9 del 13. 1. 1988, pag. 19.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3825/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, recante la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione applicabile a partire dal 1° gennaio 1989

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 341 del 12 dicembre 1988)

A pagina 7:

anziché:

• 1006 30 63	- - - - a grani medi	1006 30 63 000 *
--------------	----------------------	------------------

leggi:

• 1006 30 63	- - - - a grani medi :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno	1006 30 63 100
	- altri	1006 30 63 900 *

A pagina 7:

anziché:

• 1006 30 94	- - - - a grani medi	1006 30 94 000 *
--------------	----------------------	------------------

leggi:

• 1006 30 94	- - - - a grani medi :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno	1006 30 94 100
	- altri	1006 30 94 900 *